

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Milano, 6 ottobre 2004

Circolare n. 3/2004

IL NUOVO TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Ci sembra opportuno richiamare la Vostra attenzione sull'adozione, da parte dell'Unione Europea, del Regolamento n. 805/2004, che disciplina il nuovo Titolo Esecutivo Europeo. Il Regolamento detta una serie di regole che rappresentano un ulteriore passo verso l'integrazione dei sistemi giuridici nazionali, volta a favorire lo snellimento delle procedure per il recupero dei propri crediti nei confronti di debitori residenti negli altri Stati membri.

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

Ai sensi del Regolamento che istituisce il "Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati" una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico relativi a crediti non contestati provenienti da uno Stato membro, che abbiano i requisiti previsti dal regolamento, possono essere certificati come titolo esecutivo europeo. Gli obiettivi perseguiti dall'Unione Europea con il regolamento sono quelli di *i)* snellire e semplificare le regole precedentemente in vigore, in modo da rendere immediatamente operativo in uno Stato membro il titolo esecutivo emesso in un altro Stato membro, *ii)*

rendere più veloce e semplice l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata una decisione giudiziaria e *iii*) realizzare uno spazio comune europeo anche nel diritto processuale civile, in particolare, mediante il superamento della procedura di "exequatur", in base alla quale il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in uno Stato membro diverso da quello d'origine necessita di una dichiarazione di esecutività da parte del sistema giudiziario dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita.

I) OGGETTO

Il Regolamento istituisce il titolo esecutivo europeo al fine specifico di *"consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione"* (art. 1). Campo di applicazione del regolamento è la materia civile e commerciale (restano invece escluse la materia fiscale, doganale e amministrativa e la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri) (art. 2).

Restano, inoltre, escluse dal campo di applicazione del Regolamento le seguenti materie:

- a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- c) l'arbitrato.

II) NOZIONE DI CREDITO NON CONTESTATO

Questa categoria comprende ogni situazione in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, abbia ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che contenga l'esplicito consenso del debitore

stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico. Pertanto, ai sensi del Regolamento, un credito si considera non contestato se “a) il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o [...] d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico” (art. 3). Inoltre l’assenza di contestazioni da parte del debitore può assumere la forma di mancata comparizione o costituzione in un’udienza relativa ad un determinato credito.

III) CERTIFICAZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

I requisiti per la certificazione delle decisioni giudiziarie come titolo esecutivo europeo sono i seguenti:

- a) la decisione sia esecutiva nello Stato membro d’origine;
- b) la decisione non sia in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale del regolamento CE n. 44/2001;
- c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine per il recupero di un credito non contestato sia conforme ai requisiti di cui al capo III del Regolamento (c.d. “norme minime”, *vedi infra*);
- d) la decisione sia pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore e allorché un credito sia considerato non contestato, si riferisca ad un contratto concluso da un consumatore e il debitore sia il consumatore.

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria rispettano i requisiti del regolamento, viene rilasciato un certificato di titolo esecutivo europeo parziale (art. 8).

Per quanto riguarda la rettifica il giudice, su istanza di parte, rettificherà il certificato del titolo esecutivo europeo se a causa di un errore materiale vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato, mentre disporrà la revoca se il certificato risulti manifestamente concesso per errore (art. 10).

Le norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati riguardano specificamente gli oneri in materia di notificazione del titolo al debitore e l'informare il debitore riguardo al credito.

E' prevista pertanto la notificazione con prova di ricevimento, oppure senza prova di ricevimento da parte del debitore (artt. 13 e 14).

Il regolamento vuole garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito e quindi stabilisce che nella domanda giudiziale (o nell'atto equivalente) debbano essere indicati il nome e l'indirizzo delle parti, l'importo del credito, le caratteristiche degli interessi, se previsti, una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda (art. 16).

Sempre per assicurare un adeguato livello di informazione l'art. 17 fissa gli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito che devono essere indicati nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale.

Per quanto riguarda l'esecuzione, il Regolamento stabilisce che il relativo procedimento di esecuzione sia disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (art. 20).

IV) TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI

Infine, transazioni giudiziarie e atti pubblici sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del regolamento. Per le prime è previsto che, qualora abbiano ad oggetto un credito non contestato, siano approvate del giudice o concluse dinanzi a un giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed abbiano efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate e concluse, possono essere certificate come titolo esecutivo europeo su richiesta presentata allo stesso giudice che le ha approvate o dinnanzi al quale sono state concluse. Una volta certificata, la transazione è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività (art. 24).

Anche per gli atti pubblici aventi ad oggetto un credito non contestato è prevista una disciplina simile: se sono dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, essi, infatti,

su richiesta presentata all' autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei (art. 25).

V) ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento sarà applicato dal 21 ottobre 2005 ad eccezione di alcuni articoli che si applicheranno già dal 21 gennaio 2005 (art. 33).

A tale regolamento partecipano tutti gli Stati membri fatta eccezione della Danimarca, che non ha aderito.